

TRIBUNALE ORDINARIO DI GORIZIA:

R.G. C.P. n. 2/2015

Il Tribunale di Gorizia, riunito in Camera di consiglio nelle persone
dei Magistrati:

dott. Giovanni	SANSONE	Presidente
dott.ssa Annalisa	BARZAZI	relatore, Giudice
dott.ssa Barbara	CAPONETTI	Giudice

letti gli atti della procedura di concordato preventivo promossa da
EDILMAN S.R.L., con sede in Gorizia, via Nazario Sauro n. 28;

letto il verbale dell'adunanza dei creditori, tenutasi il 15.9.2015;

letta la relazione depositata il 6.10.2015 dal commissario giudiziale,
dalla quale si evince che, scaduto il termine di venti giorni successivi a detta
adunanza, la proposta concordataria risulta approvata con il voto favorevole
dei creditori titolari della maggioranza dei crediti ammessi al voto e con il
consenso totalitario dei creditori inseriti in due classi su tre;

letta la relazione del giudice delegato del 6.5.2015, nella quale si dà
conto dell'approvazione della proposta concordataria;

letto il provvedimento di fissazione dell'udienza in camera di
consiglio nel giudizio di omologazione, del quale è stata disposta la
pubblicazione ai sensi dell'art. 17 L.F. e rilevato che lo stesso è stato
notificato, a cura della debitrice, al commissario giudiziale ed all'unico
creditore dissenziente, il Condominio XXI Aprile di Via Lanzone n. 4
Milano;

letto il parere reso ai sensi dell'art. 180 c. 2 L.F. dal commissario
giudiziale, favorevole all'omologazione;

rilevato che non sono state proposte opposizioni;

rilevato che, il giorno stesso dell'udienza fissata nel giudizio di omologazione, il commissario giudiziale ha depositato un'integrazione al parere di cui sopra, evidenziando che: -in data 2.11.2015 ha ricevuto dal Comune di Milano la notifica dell'ingiunzione di pagamento per € 14.442,57 per la definizione delle pratiche di sanatoria edilizia relative all'immobile di via Lanzone in Milano, che costituisce la parte preponderante dell'attivo concordatario; -a fronte del rilievo, da parte sua, dell'insufficienza a coprire il citato debito (considerato dalla società ricorrente a pag. 14 del piano concordatario) del previsto residuo attivo stimato, al netto delle spese condominiali prededucibili, ha ricevuto una scrittura sottoscritta dal dott. Carlo Burgi, quale legale rappresentante sia della società debitrice che della controllata G.M. s.r.l., di assunzione dell'impegno a pagare al Comune di Milano l'importo di € 8.000 che si stima non coperto dagli stanziamenti del piano e ogni maggior importo a saldo dello stesso creditore, con rinuncia all'azione di regresso nei confronti di Edilman s.r.l., a condizione dell'omologa del concordato preventivo;

letta la scrittura privata allegata al parere integrativo del commissario, sottoscritta dal dott. Carlo Burgi non sono in qualità di legale rappresentante della Edilman s.r.l. e della G.M. s.r.l., ma anche in proprio;

dato atto che nel corso dell'udienza, in ragione dell'impegno assunto dal dott. Burgi, nelle suindicate qualità, il commissario giudiziale ha confermato il parere favorevole all'omologazione;

ritenuto che, in assenza di opposizioni, nel giudizio di omologazione del concordato preventivo il controllo demandato al Tribunale si riferisca alla persistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura, all'assenza di fatti integranti motivi di revoca ex art. 173 L.F., alla verifica dell'esito della votazione;



ritenuto che i creditori siano stati informati in modo completo sulla situazione aziendale, sulle ragioni che sostengono il piano concordatario, sulle prospettive dell'alternativa liquidazione fallimentare, che sussista la giuridica fattibilità della proposta di concordato e l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura concordataria, che non si sia verificato o sia stato scoperto alcun fatto che possa comportare la revoca del concordato;

rilevato che gli effetti delle sopravvenienze rappresentate dall'inesigibilità del credito nei confronti di Studio & Partners s.r.l. (già svalutato al 20%) per l'intervenuto fallimento di tale società e dalla definitiva quantificazione del debito verso il Comune di Milano in misura superiore a quella stimabile sulla base della perizia dell'ing. Sole (circa € 13.000) sono stati neutralizzati dal citato impegno assunto dal dott. Burgi;

rilevato che la proposta concordataria è stata approvata dai creditori titolari del 95,458% del totale dei crediti ammessi al voto e da tutti i creditori ammessi al voto appartenenti alle classi prima e seconda sulle tre previste, mentre è stata respinta a maggioranza dai creditori della classe terza;

ritenuta la necessità di nominare un liquidatore, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 28-182 c. 2 L.F.;

ritenuto altresì necessario designare i componenti del comitato dei creditori, da individuarsi tenendo conto della natura dei rispettivi crediti e della loro entità;

rilevato che non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese, in difetto di opposizioni;

P.Q.M.

-omologa il concordato preventivo di EDILMAN S.R.L., con sede in Gorizia, via Nazario Sauro n. 28;




-nomina liquidatore il dott. Stefano Gropaiz, con studio in Trieste, via Milano n. 5;

-dispone che: a) che la liquidazione del bene immobile avvenga mediante procedura competitiva sulla base dell'offerta irrevocabile già acquisita, da espletarsi con la massima celerità, fermo il rispetto dei tempi prescritti per la pubblicità; b) il commissario giudiziale sorvegli l'esecuzione del concordato e tenga informato il giudice delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione; c) il liquidatore provvederà all'esecuzione del concordato in attuazione delle previsioni contenute nella proposta concordataria, quanto ai tempi, mediante riparti comunicati al commissario giudiziale, al comitato dei creditori ed al giudice delegato; d) eventuali transazioni dovranno essere sottoposte al commissario giudiziale per il parere, autorizzate dal comitato dei creditori, e trasmesse al giudice almeno quindici giorni prima della loro stipulazione; e) la promozione di cause o la costituzione nelle stesse da parte del liquidatore dovrà essere preceduta dal parere del commissario e dall'autorizzazione del comitato dei creditori; f) le somme spettanti ai creditori irreperibili saranno versate dal liquidatore in libretti di deposito bancari o postali; g) ultimate le operazioni, il liquidatore depositerà il rendiconto, da comunicare a tutti i creditori, al commissario giudiziale, al giudice delegato;

-nomina componenti del comitato dei creditori Banca di Cividale s.c.p.a., dott. Diego Ganeo, Condominio XXI Aprile Via Lanzone n. 4 Milano;

-dispone il presente provvedimento sia pubblicato a norma dell'art. 17 L.F. e comunicato al Pubblico Ministero, alla società debitrice, al commissario giudiziale, al liquidatore nominato.



Gorizia, 10 novembre 2015.


Il Giudice estensore

dott.ssa Annalisa Barzani



Il Presidente

dott. Giovanni Sansone



Depositato in Cancelleria

oggi, 10 NOV 2015

Il Funzionario giudiziario

Dott. Maria Parlangei

